



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

aggiornato al 05/09/2012

Parte Generale

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/'01 E LA NORMATIVA RILEVANTE	1
1.1.	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	1
1.2.	SANZIONI	7
1.3.	CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	9
2.	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA ED I PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI A PROPOSITO DELL'OdV	11
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI LOGIC	13
3.1.	MOTIVAZIONI DI LOGIC NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	13
3.2.	FINALITÀ DEL MODELLO	13
3.3.	STRUTTURA DEL DOCUMENTO	14
3.4.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	14
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	15
4.1.	IDENTIFICAZIONE DELL'OdV	15
4.2.	FUNZIONI E POTERI DELL'OdV	16
4.3.	REPORTING DELL'OdV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	17
4.4.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV	17
4.4.1.	SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI	17
4.4.2.	OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI	18
4.4.3.	ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE	19
4.4.4.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	19
5.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO	20
5.1.	FORMAZIONE DEL PERSONALE	20
5.2.	INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	20
6.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	21
6.1.	PRINCIPI GENERALI	21
6.2.	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	21
6.2.1.	<i>Personale dipendente in posizione non dirigenziale</i>	21
6.2.2.	<i>Dirigenti</i>	23
6.3.	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL DIRETTORE GENERALE E DEI SINDACI	23
6.4.	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	23
7.	ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'APPLICAZIONE E SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	24

ALLEGATI

- I) **Codice Etico**
- II) **Struttura Organizzativa di Logic S.p.A.**
- III) **Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe**

Parte Speciale "A"

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. Lgs. N. 231/'01)	26
A.2. AREE A RISCHIO	31
A.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO E A SUPPORTO REATO	33
A.4. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO E A SUPPORTO REATO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE	35
A.4.1. SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO E A SUPPORTO REATO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA	35
A.4.2. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV	37

ALLEGATI

I. SCHEDA DI EVIDENZA

Parte Speciale "B"

Reati societari

B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER E SEXIES DEL DECRETO)	40
B.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI	43
B.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	43
B.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI	44
B.4.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI	44
B.4.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE	45
B.4.3. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE	46
B.4.4. ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA	46
B.4.5. GESTIONE RAPPORTI CON LE SOCIETA' DI REVISIONE	47
B.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	47

Parte Speciale "C"

Reati di criminalità organizzata

C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE E DETENZIONE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHE' DI PIU' ARMI COMUNI DA SPARO	50
--	-----------

Parte Speciale "D"

Reati in materia di proprietà intellettuale, industria e commercio

D.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI	54
D.2. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E LA PROPRIETA' INTELLETTUALE	55
D.2.1 SOGGETTI INTERESSATI	55
D.2.2 MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI TITOLI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE	55
D.2.3 MODALITA' DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI TITOLI DI PROPRIETA' INTELLETTUALI DA PARTE DELLA FUNZIONE PRODUZIONE	55
D.2.4 MODALITA' DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI TITOLI DI PROPRIETA' INTELLETTUALI DA PARTE DELLA FUNZIONE QUALITA'	56

Parte Speciale "E"

Reati informatici

E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI	58
E.2. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI REATI DI FALSO INFORMATICO	58
E.2.1 SOGGETTI INTERESSATI	58
E.2.2 PREVENZIONE DEL REATO	58

Parte Speciale "F"

Reati contro l'incolumità personale

F.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI	61
F.2. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' PERSONALE	61
F.2.1 PRINCIPI GENERALI	61
F.2.2 ARTICOLAZIONE DEI PRESIDI ANTINFORTUNISTICI	62

Parte Speciale "G"

Reati ambientali

G1. LA TIPOLOGIA DEI REATI	65
G.2. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI	65
G.2.1 PRINCIPI GENERALI	65
G.2.2 ATTIVITA' DI TRASPORTO E GESTIONE	66

Parte Speciale "H"

Reati contro il patrimonio

H1. LA TIPOLOGIA DEI REATI	68
H.2. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO	69
H.2.1 PRINCIPI GENERALI	69
H.2.2 MODALITA' E PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA DELLA CLIENTELA	70

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/'01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 in data 8 giugno 2001, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (d'ora innanzi, per brevità, il "D. Lgs. n. 231/'01"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. n. 231/'01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (d'ora innanzi, per brevità, il/gli "Ente/Enti"), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L'articolo 4 ("Reati commessi all'estero"), D. Lgs. n. 231/'01, precisa inoltre che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10¹ del Codice Penale,

¹ Per maggiore chiarezza nell'esposizione si riportano di seguito gli articoli 7,8,9 e 10 del Codice Penale:

Articolo 7: Reati commessi all'estero.

~~E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:~~

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici uffICIALi a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Articolo 8: Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Articolo 9: Delitto comune del cittadino all'estero.

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno della Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero.

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel Territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/'01 riguardano:

a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

- I) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: d'ora innanzi, per brevità, i "Soggetti Apicali");
- II) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (d'ora innanzi, per brevità, i "Soggetti Sottoposti").

A questo proposito, giova rilevare che secondo i primi orientamenti dottrinali formatisi sull'argomento non parrebbe necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendo si ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partner in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*².

b) la tipologia dei reati, attualmente prevista, che è la seguente:

- I) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- II) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti nella disciplina dalla Legge n. 406/2001, articolo 6, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/'01 l'art. 25-bis;
- III) reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D. Lgs. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/'01 l'art. 25-ter, aggiornato con la Legge 262/2005;

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanolta-Barcellona, La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi, Milano, 2002, pagine 12 e ss.; Santi, La responsabilità delle Società e degli Enti, Milano, 2004, pagine 212 e ss.

- IV) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti nella disciplina dalla Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/'01 l'art. 25-quater;
- V) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha comportato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/'01 dell'art. 25-quater 1;
- VI) delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi, di sfruttamento sessuale dei bambini e di pedopornografia anche a mezzo internet, introdotti nella disciplina con la Legge n. 228/2003 e dalla Legge n. 38/2006, che hanno inserito e modificato nel D.Lgs. n. 231/'01 l'art. 25-quinquies;
- VII) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato indicati all'articolo 9 della Legge 18 Aprile 2005 n. 62 (Legge Comunitaria 2004) che a sua volta recepisce la direttiva 2003/6/CE - previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - sono recepiti dal Legislatore nazionale attraverso l'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/'01.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto l'estensione della responsabilità degli Enti anche ai reati previsti:

- dagli artt. 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del c.p., previsti dalla Legge Comunitaria 2005;
- dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, per i reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e che abbiano la caratteristica di transnazionalità;
- dall'artt. 491 bis c.p. Reati informatici – falso del documento informatico;
- dall'art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- dall'art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- dall'art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;
- dall'art. 517 c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- dall'art. 589 c.p. Omicidio colposo;
- dall'art. 590 c.p. Lesioni personali colpose;
- dall'art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- dall'art. 256 D.lg.152/2006 Gestione di rifiuti non autorizzata;
- dal D.lg.152/2006 introdotto con D.lg. 121/2011 Inquinamento del suolo, sottosuolo o acque superficiali;
- dagli artt. 259, 260, 260 bis D.lg.152/2006, introdotto con D.lg. 121/2011 Traffico illecito di rifiuti;

- dall'art. art. 279 D.lg.152/2006, introdotto con D.lg. 121/2011 Emissioni pericolose;
- dall'art. 3 comma 7 L. 549/93, introdotto con D.lg. 121/2011 Attività legate alla gestione di sostanze pericolose;
- dall'art. art. 171-bis l. 633/1941 comma 1 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- dall'art. art. 615-quater c.p detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- dall'art. 615-quinquies c.p. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- dall'art. 635-bis c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- dall'art. . 171-bis l. 633/1941 comma 2 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- dall'art. 377-bis c.p Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto. Infatti, la Legge Delega, da cui ha tratto origine il Decreto, fa riferimento, oltre alle tipologie descritte, anche ai reati previsti dagli articoli 589 e 590 del c.p. (omicidio colposo e lesioni personali colpose) che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e ad alcuni reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

In considerazione della natura dell'attività imprenditoriale svolta da Logic S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, "Logic" o la "Società") e della circostanza che la maggior parte dei rapporti commerciali intrattenuti da tale impresa riguarda lo studio, la progettazione, la produzione, la messa in opera, la revisione e la manutenzione, il commercio e la rappresentanza sia in Italia che all'estero di apparecchiature elettroniche industriali ed equipaggiamenti aerospaziali in genere Logic ha per il momento assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora innanzi, per brevità, il "Modello") con riferimento ai reati riportati *sub I), sub III) e sub VII)*. Di questi segue l'elencazione:

Reati in danno della Pubblica Amministrazione:

1. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-terc.p.),
2. truffa (art. 640 c.p.),
3. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.),
4. frode informatica (art. 640-terc.p.),
5. corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.),
6. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
7. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.),
8. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
9. corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.),
10. concussione (art. 317 c.p.),
11. malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.),
12. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Reati societari:

1. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
2. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
3. falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. n.58/'98 TUF);
4. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
5. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
6. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
7. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
8. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
9. delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
10. omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
11. omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.);
12. formazione fittizia del Capitale (art. 2632 c.c.);

13. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633c.c.);
14. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
15. aggio (art. 2637 c.c.);
16. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
17. abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e successive modificazioni ed integrazioni);
18. manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Reati di criminalità organizzata:

1. illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo;

Reati in materia di proprietà intellettuale, industria e commercio:

1. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
2. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
3. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
4. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

Reati informatici:

1. falso del documento informatico (art. 491 bis c.p.);

Reati contro l'incolumità personale:

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

Reati ambientali;

1. Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. lg. 152/2006);

2. Attività legate alla gestione di sostanze pericolose (art. 3 comma 7 L. 549/93);
3. Inquinamento del suolo, sottosuolo o acque superficiali (art. 257 D. lg. 152/2006);
4. Traffico illecito di rifiuti (art. 256 D. lg. 152/2006);
5. emissioni pericolose (art. 279 D. lg. 152/2006);
6. attività legate alla gestione di sostanze pericolose (art. 3 comma 7 L. 549/93);

Reati contro il patrimonio;

1. Ricettazione (art. 648 c.p.);
2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.);

1.2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) la sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) le sanzioni interdittive;
- (c) la confisca;
- (d) la pubblicazione della sentenza di condanna.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/'01, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna

quota [da un minimo Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37] "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (articolo 11, comma secondo, D. Lgs. n. 231/'01).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al D. Lgs. n. 231/'01, "Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...)

Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

L'articolo 12, D. Lgs. n. 231/'01, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore a € 103.291,38)	<ul style="list-style-type: none"> L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>e</i> È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/'01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/'01, di seguito indicate:

- *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative";*
- *"in caso di reiterazione degli illeciti"* (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di

particolare tenuità. Ne esclude altresì l'applicazione il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D. Lgs. n. 231/'01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *"l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso";*
- *"l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";*
- *"l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *"tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso"* (articolo 14, D. Lgs. n. 231/'01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La confisca

Ai sensi dell'articolo 19, D. Lgs. n. 231/'01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca - anche per equivalenti - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

1.3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/'01 prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- (a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, il *Modello* ("*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*");
- (b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'Ente (d'ora innanzi, per brevità, l' "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- (c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- (d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/'01 prevede, inoltre, che tale Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso D. Lgs. n. 231/'01 prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA ED I PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI A PROPOSITO DELL'OdV

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002 con l'"Appendice integrativa in tema di reati societari" (di seguito le "Linee Guida") e successivamente aggiornate in data 24 maggio 2004, nonché ai primi orientamenti dottrinali e/o giurisprudenziali formatisi in materia.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- ❖ individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- ❖ predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - ◇ codice etico;
 - ◇ sistema organizzativo;
 - ◇ procedure manuali ed informatiche;
 - ◇ poteri autorizzativi e di firma;
 - ◇ sistemi di controllo e gestione;
 - ◇ comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- ◇ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ◇ separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- ◇ documentazione dei controlli;
- ◇ introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- ◇ individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza,
 - professionalità,
 - continuità di azione.
- ❖ obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

- ❖ possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino presso l'OdV della Capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
 - in ogni controllata sia istituito l'OdV;
 - sia possibile per l'OdV della controllata avvalersi delle risorse allocate presso l'OdV della Capogruppo sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
 - i dipendenti dell'OdV della Capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'OdV di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità del Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una impresa particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI LOGIC

3.1. MOTIVAZIONI DI LOGIC NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Logic, al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231/'01 e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente alla predisposizione e conseguente adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di Logic del Codice Etico contestualmente al presente Modello, è stata assunta nella convinzione che tali documenti (al di là delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/'01, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio) possano costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/'01.

3.2. FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da Logic si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- ◆ individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- ◆ definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della società;
 - un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- ◆ determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- ◆ individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- ◆ attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Logic nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Logic che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Logic non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Logic intende attenersi.

3.3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali", predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte di Logic, contemplate nel Decreto 231/2001. Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello. La Parte Speciale "A" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione. La parte Speciale "B" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter e 25-sexies del Decreto, cioè per i c.d. reati societari.

3.4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" [in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 231/'01], la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Logic.

In particolare, è demandato al Consiglio di Amministrazione di Logic su proposta dell'Organismo di Vigilanza di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni o necessità della Società, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/'01.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. IDENTIFICAZIONE DELL'OdV

Secondo le disposizioni delle Linee Guida di Confindustria, del D. Lgs. n. 231/'01 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/'01, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

- (a) autonomia e indipendenza,
- (b) professionalità,
- (c) continuità d'azione.

(a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo un'attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione.

(b) Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

(c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

1. lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine, garantendo continuità nell'attività di vigilanza;
2. curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
3. non svolgere mansioni operative che possano condizionare la necessaria ed imprescindibile autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti assegnatigli.

Il Consiglio di Amministrazione di Logic S.p.A. nella seduta del 30 novembre 2010 ha conferito la qualifica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b) del Decreto, ad un organismo plurisoggettivo, che, nello svolgimento dei propri compiti, si avvarrà di altre funzioni aziendali di Logic S.p.A., o di professionisti esterni che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate. I compiti, le attività ed il funzionamento dell'OdV, sono disciplinati da un apposito regolamento. La durata dell'OdV è stabilita in 3 anni. I membri dello stesso decadono al perdere dei requisiti e/o delle qualità sulla base dei quali è avvenuta la nomina. L'Organismo di Vigilanza riferirà direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.2. FUNZIONI E POTERI DELL'OdV

La *mission* dell'OdV di Logic S.p.A. consiste in generale nel:

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua effettiva capacità, in relazione alla Struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. individuare e proporre aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla possibile evoluzione della normativa di riferimento, della mutata organizzazione o del contesto operativo della società.
4. monitorare costantemente il sistema delle procedure aziendali inerenti la prevenzione e gestione dei rischi di reato ex D. Lgs. 231/'01 e l'applicazione del sistema di Corporate Governance, suggerendo, se del caso, le modifiche necessarie.

Su di un piano più operativo sono affidati all'OdV di Logic S.p.A. i seguenti compiti:

- Attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello.
- Promuovere idonee iniziative per la diffusione del Modello, e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4.4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo paragrafo 4.4).
- Condurre, o far condurre da funzioni aziendali, o da professionisti esterni, le indagini per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.
- Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal

Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

- Coordinarsi con la funzione Amministrazione, Finanze e Controllo per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. L'OdV riceve dal Management e dalle funzioni aziendali comunicazione di ogni attività da esse svolta, relativamente ad eventuali situazioni che possano esporre l'Azienda ai rischi di reato contemplati dal D.Lgs. 231/'01; inoltre l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, anche qualora essa includa dati sensibili ai sensi della Legge sulla privacy, il cui trattamento sia reso possibile dall'autorizzazione generale del Garante (G.U. 190/04), ovvero da specifiche autorizzazioni.
- Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta, e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità alle singole Parti Speciali del Modello per i diversi tipi di reato. All'OdV devono essere segnalate le attività maggiormente significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, e devono essergli messi a disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'attività di controllo.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV :

- ❖ gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- ❖ dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- ❖ si avvale del supporto e la cooperazione di tutte le funzioni aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

4.3. REPORTING DELL'OdV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Sono assegnate all'OdV di Logic due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'OdV di Logic potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni trimestre, l'OdV di Logic trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

4.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le

procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Logic;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, redigendo un apposito verbale dell'incontro e motivando per iscritto eventuali decisioni di procedere o non procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in osservanza delle vigenti norme in materia di tutela della privacy e, comunque, farà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato");
- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di Logic le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/'01;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/'01;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/'01;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.4.3. Articolazione dei Poteri e Sistema delle deleghe

All'OdV deve essere comunicata l'articolazione dei Poteri e il Sistema delle deleghe adottato da Logic ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

4.4.4. Struttura organizzativa

All'OdV, infine, deve essere comunicata la struttura organizzativa di Logic ed ogni modifica che intervenga sulla stessa.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Logic promuove la conoscenza del Modello e degli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché dei relativi protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello e degli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché dei relativi protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti la Direzione del Personale gestisce, in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- ◆ personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: corso di formazione iniziale realizzato con modalità "e-learning" attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato in collaborazione con l'OdV; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa in sede di assunzione;
- ◆ altro personale dipendente: nota informativa interna; informativa in sede di assunzione; accesso a un sito intranet contenente tutte le informazioni e gli aggiornamenti sull'argomento; e-mail di aggiornamento.

5.2. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Logic promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori, anche occasionali, i tirocinanti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, con chiunque abbia rapporti con Logic.

A questi verrà pertanto fornita apposita informativa sui principi, le politiche e le procedure che Logic ha adottato sulla base del Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. PRINCIPI GENERALI

Logic prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Codice Etico, nonché nei protocolli aziendali e nelle procedure previste dal Modello e dai relativi allegati è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/'01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Logic in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, degli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

La violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure contenute nel Modello e negli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti lede, infatti, di per sé sole, il rapporto di fiducia in essere con Logic e comportano azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

6.2.1. Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e negli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché nei protocolli aziendali e nei loro aggiornamenti sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria metalmeccanica privata (d'ora innanzi per brevità "CCNL Metalmeccanici"), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "Statuto dei lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello e degli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, ai seguenti provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente CCNL Metalmeccanici, si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA, SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che:
violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".
2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:
adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".
3. Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:
adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione saranno applicate in relazione:

- a) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza, od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- b) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) alle mansioni del lavoratore;
- d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- e) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla Direzione del Personale.

6.2.2. Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del presente Modello e degli allegati allo stesso (ivi incluso il Codice Etico), nonché dei protocolli aziendali e/o delle procedure (che, di volta in volta, verranno implementate da Logic a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni, e opportunamente comunicate), o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL DIRETTORE GENERALE E DEI SINDACI

Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, del Direttore generale o dei Sindaci di Logic S.p.A., l'OdV ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali procederanno alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla assunzione delle opportune iniziative previste dalla normativa e, se necessario, alla revoca del mandato.

Tenuto conto che gli Amministratori di Logic S.p.A. sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti della Società nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, anche occasionali, consulenti, tirocinanti, agenti di Logic o da partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione immediata del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti alla Società.

La funzione Amministrazione, Finanze e Controllo cura con la collaborazione dell'OdV l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danno derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7. ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'APPLICAZIONE E SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- (I) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con tale documento. In particolare che:
 - a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello,
 - b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all'OdV che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

- (II) verifiche delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal D. Lgs. n. 231/'01, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto trimestrale che l'OdV predispose per il Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATI

- I) Codice Etico
- II) Struttura Organizzativa di Logic S.p.A.
- III) Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe

PARTE SPECIALE "A"

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. Lgs. N. 231/'01)

Si riporta di seguito il testo ed una breve descrizione delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/'01.

Truffa (art. 640, c.p.)

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Come è agevole rilevare, il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei Delitti contro il Patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato o altro ente pubblico.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/'01 in relazione al reato di cui all'articolo 640 c.p. sopra riportato, è viceversa necessario che tale delitto sia posto in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Il reato si configura qualora la condotta di truffa descritta all'articolo 640 c.p. sopra riportata abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato si configura con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, che non vengano destinati alle finalità per cui sono stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto sopra esposto in merito al commento dell'articolo 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.), per la cui sussistenza è viceversa necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità

di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale³ o l'incaricato di un pubblico servizio⁴, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione o induzione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

In altri termini, "si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l'abuso della qualità acquista una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione"⁵.

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/'01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e / o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio⁶.

³ Ai sensi dell'articolo 357 c.p.: *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*

A questo proposito a seguito dell'intervenuta modificazione legislativa (ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86) dell'articolo 357 c.p. sopra riportato, la nozione di pubblico ufficiale risulta ampliata essendo correlata non tanto e non solo alla connotazione meramente formale dell'agente o al rapporto di lavoro intrattenuto dal soggetto con la pubblica amministrazione, bensì all'attività in concreto espletata dallo stesso (in questo senso, v., fra le altre: Casso Pen., Sento n. 186992/90; Casso Pen., Sento n. 188936/91).

⁴ Ai sensi dell'articolo 358 c.p.: *"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

Il nuovo testo dell'articolo 358 c.p., come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ha accentuato il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, costituito dalla differenza dei poteri che connotano tali soggetti. In particolare, gli incaricati di un pubblico servizio, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, sono privi dei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativi propri del pubblico ufficiale (in questo senso: Casso Pen. n. 202875/95; Sezioni Unite n. 191172/92).

⁵ Così testualmente: Cass. Pen., Sent. n. 164977/84.

⁶ Vale, a questo proposito, la pena di riportare quanto affermato dalla Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione: *"Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa"* (Così: Cass. Pen., Sent. n. 1319, del 22 agosto 1994).

Ciò posto vale comunque la pena di riportare di seguito la massima di una Sentenza della Corte di Cassazione (a proposito di un'ipotesi di concussione che ha indotto la vittima di tale fattispecie illecita a commettere in concorso con i concussori un reato di truffa aggravata) secondo la quale: "La vittima della concussione verso cui venga esercitata una mera vis compulsiva è ugualmente responsabile del fatto reato cui venga costretto o determinato, non ricorrendo le ipotesi né del costringimento fisico né dello stato di necessità da cui discende l'impunità del coartato"⁷.

Corruzione

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno".

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni"⁸.

I reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p. sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio⁹ si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

I reati di corruzione si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti - conformi o contrari ai doveri d'ufficio - già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Il reato sussiste, dunque, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica, la cui evasione è di propria competenza - corruzione impropria), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara - corruzione propria per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio).

Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio¹⁰.

⁷ Così testualmente: Cass. Pen., Sent. n. 190053/92.

⁸ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'articolo 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'articolo 25, 3° comma del D. Lgs. n. 231/01 in forza del quale "La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

⁹ Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli articoli 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'articolo 320 c.p., espressamente richiamato all'articolo 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: "Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

¹⁰ In altri termini, "mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul < pactum sceleris >, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa" (Così: Casso Pen., Sento n. 2265 del 24 febbraio 2000).

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo".

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo magistrato, ma anche cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

A.2. AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con gli organismi sopra descritti. "Aree di supporto" sono quei settori della Società che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, pur non intrattenendo rapporti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati, di cui al precedente paragrafo.

Tenuto conto, pertanto della molteplicità dei rapporti che Logic intrattiene con gli organismi sopra indicati, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio reato:

1. Direzione Qualità
2. Trasporti e Dogana
3. Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo
4. Contabilità e Bilancio
5. Programmi Finanziati
6. Direzione Personale e Organizzazione
7. Direzione Programmi e Commerciale
8. Vendite Italia
9. Vendite Estero
10. Programmazione e Gestione Materiali
11. Supporto Clienti

Aree di supporto:

1. Tesoreria
2. Manutenzione
3. Sistemi Informativi
4. Acquisti
5. Direzione Tecnica
6. Contabilità Industriale

Eventuali integrazioni delle suddette aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale di Logic, nonché dall'OdV.

Le "aree a rischio e a supporto reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse "aree a rischio e a supporto reato" sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

A.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

Obiettivo della presente Parte Speciale "A" è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto previsto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi di reati previsti dal Decreto. Tale parte si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") o collaboratori di qualsivoglia genere e specie di Logic (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: fornitori, consulenti, agenti, partner commerciali ecc.: d'ora innanzi, per brevità, i "Collaboratori") operanti nelle "aree a rischio e a supporto reato" (qui di seguito, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente definiti come i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/'01);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, culturale o sociale (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e / o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e

degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi; in particolare, nell'ambito del processo di valutazione e selezione del personale, l'OdV in coordinamento con la Direzione del Personale e Organizzazione dovrà istituire un adeguato sistema che tenga conto delle esigenze aziendali, in armonia con quanto previsto con il D.Lgs.231/'01;

- c) effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori/Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con tali soggetti e/o entità giuridiche;
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori/Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete ad organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli Enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati per le suddette "aree a rischio e a supporto reato" devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte in tali aree;
- 2) gli accordi di associazione con i Collaboratori/Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura di aggiudicazione, finanziamento, ecc. - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Logic;
- 3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori/Partner esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- 4) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
- 5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri ed esaustivi ed, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; in particolare, le funzioni aziendali preposte dovranno rilasciare all'OdV per ognuna di tali dichiarazioni un'apposita attestazione che comprovi la veridicità dei dati comunicati ai fini dell'ottenimento delle erogazioni, contributi o finanziamenti di cui sopra;
- 6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, dagli enti pubblici e/o dai soggetti assimilati agli stessi

appartenenti allo Stato italiano, alle Comunità Europee e agli Stati esteri ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

A.4. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO E A SUPPORTO REATO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

A.4.1. SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO E A SUPPORTO REATO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle "aree a rischio e a supporto reato" di cui al precedente paragrafo 3.

A tal fine il Presidente, il Direttore Generale e ciascuno dei Direttori delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione "a rischio o a supporto reato" divengono *responsabili interni* di tale singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i "Responsabile/i Interno/i"). Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione "a rischio o a supporto reato";
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti ad essi assimilati, per le attività svolte per e con tali istituzioni.
- sono altresì responsabili dei rapporti con i clienti, o potenziali clienti, anche privati, nell'arco di tutta la fase *pre* e *post* vendita.

Le attività "a rischio o a supporto reato" debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai Responsabili Interni tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede") da aggiornarsi su base periodica (vedere *format* in Allegato).

I singoli Responsabili devono altresì fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi (appartenenti allo Stato italiano, alle Comunità Europee e agli Stati esteri) o soggetti privati, compilino le Schede secondo quanto previsto al paragrafo 7 della Parte Generale del presente Modello.

Nelle schede dovranno, in ogni caso, essere contenuti i seguenti dati ed informazioni:

- a) la Descrizione dell'operazione a rischio;
- b) le Pubbliche Amministrazioni o i soggetti privati che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- c) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno - per sé e per i sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- d) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni;
- e) l'indicazione di eventuali Collaboratori Esterni incaricati di assistere la Società nella partecipazione alla procedura;

- f) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura;
- g) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione ritenuti di particolare importanza ai fini della prevenzione del rischio.

Ai fini di una corretta compilazione delle schede di evidenza, si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco di operazioni da considerarsi a "rischio".

Tale elenco non è da considerarsi esaustivo, pertanto dovrà, di volta in volta, essere valutata l'importanza e l'incidenza dell'attività isolatamente svolta sull'attività complessivamente espletata nei confronti di un determinato soggetto (P.A. in quanto autorità, P.A. in quanto cliente, soggetto privato in quanto cliente o fornitore ecc.).

Sono pertanto da considerarsi operazioni a rischio, e conseguentemente debbono essere relazionate:

- Visite presso clienti, anche se occasionali e/o informali, ed anche se da esse non derivano ordini o rapporti commerciali;
- Attività, quali ad esempio scambio di posta o e-mail, dalle quali derivi l'apertura di un rapporto commerciale (da intendersi quale attivazione di LOGIC allo studio o alla predisposizione di offerte commerciali, alla specifica valutazione di prezzi, quantitativi, o che comportino valutazioni da parte di LOGIC in ordine alla fattibilità);
- Attività dalle quali derivi la conclusione dell'iter di corrispondenza o di rapporti intrattenuti con clienti o con potenziali clienti, anche nel caso in cui le trattative cessino o non vengano iniziate;
- Conference call di particolare significato in relazione ai rapporti intrattenuti con taluno dei soggetti precedentemente indicati;

Alle schede di evidenza potranno essere efficacemente allegate note di agenda o minute di riunioni, meeting, conferenze, al cui contenuto potrà farsi richiamo.

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- informare l'OdV in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della scheda;
- tenere a disposizione dell'OdV la scheda stessa e i relativi allegati, curandone l'aggiornamento in corso di procedura;
- dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione, facendone anche annotazione sulla scheda.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

A.4.2. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV

E' compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
 - ⊕ la compilazione omogenea e coerente delle Schede;
 - ⊕ gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio o a supporto reato" e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- b) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno od ai sub responsabili;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a:
 - ⊕ osservanza da parte dei Partner/Collaboratori esterni delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/'01;
 - ⊕ possibilità di Logic di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - ⊕ attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Partner/Collaboratori esterni: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico allo stesso allegato;
- d) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Logic, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

ALLEGATO**SCHEMA DI EVIDENZA****Rischio Reati verso le PP.AA. o soggetti privati**

Periodo:

Responsabile Interno:

All'Organismo di Vigilanza di Logic S.p.A.

Premesso che:

- Logic S.p.A. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/'01;
- tale Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010;
- la Parte Speciale A ("Reati in danno della Pubblica Amministrazione"), al punto A.4.1, prevede, da parte di ogni Responsabile Interno, la predisposizione di schede di evidenza dell'attività svolta con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati;

il sottoscritto dichiara che nel periodo in esame ha trattato con le Pubbliche Amministrazioni o con soggetti privati, di seguito indicate, le seguenti principali iniziative/attività:

Pubblica Amministrazione o con soggetto privato	Principali iniziative / attività

L'eventuale documentazione è disponibile presso i competenti Uffici della Società.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Logic S.p.A. e non segnala, con riferimento ai propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni o con soggetti privati di cui sopra - ed a quelli intrattenuti con i medesimi da propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate - alcuna anomalia o infrazione al modello stesso ed, in particolare, alcun fatto o comportamento che possa riguardare l'applicazione del D.Lgs. n. 231/'01 il cui contenuto dichiara di conoscere e di averne edotto i proprio collaboratori.

Dichiara altresì che ha provveduto ovvero sta provvedendo agli obblighi di informativa previsti dal suddetto Modello.

.....
(Firma)

Data: / /

Attenzione: le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda hanno carattere di riservatezza e non possono essere diffusi o utilizzati dall'Organismo di Vigilanza per finalità diverse da quelle definite dal Modello Organizzativo di Logic S.p.A.

PARTE SPECIALE "B"

Reati Societari

B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER E SEXIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter e sexies del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società.

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

b) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

c) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

d) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si realizza a seguito di omessa comunicazione del conflitto di interessi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

e) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

f) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

g) Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- 1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- 2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

h) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/'98 Testo Unico della Finanza)

Il reato può realizzarsi attraverso tre distinte modalità da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione del suo incarico:

- 1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
- 2) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- 3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel punto 1.

In tutte le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori e tutti coloro che intrattengono con l'ente rapporti professionali e / o funzionali.

i) Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/'98 Testo Unico della Finanza)

Il reato può realizzarsi da chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

I soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori e tutti coloro che intrattengono con l'ente rapporti professionali e/o funzionali.

l) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

B.2. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Gran parte delle attività svolte da Logic nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- 1) redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, e di altre comunicazioni sociali;
- 2) operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- 3) le attività soggette a vigilanza da parte delle autorità pubbliche;
- 4) informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa;

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite al Consiglio di Amministrazione di Logic dall'OdV.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da Logic alla cui osservanza tutti gli Amministratori, dipendenti ed i collaboratori a vario titolo della Società sono tenuti.

B.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono gli Amministratori, i sindaci, il direttore generale, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari") .

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- I. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- II. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;

- III. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- IV. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- V. osservare le regole che presiedono alla corretta trasparenza, evitando comportamenti che provochino una diversa interpretazione rispetto alla corrente situazione;
- VI. effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- VII. tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

B.4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

B.4.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere a) e c) la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base a specifiche procedure/protocolli aziendali.

Tali procedure/protocolli aziendali debbono prevedere:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun ente/funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile (Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo) per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'ideonea registrazione di tale trasmissione;
- riunioni tra la Società di Revisione, ed il Collegio Sindacale e l'OdV, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che delibererà sul bilancio;

- riunioni fra Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo con il Collegio Sindacale e l'OdV per la verifica di sistemi, procedure e documenti correlati al controllo gestionale ed operativo;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- la comunicazione all'OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

Inoltre, nell'attività di predisposizione delle Comunicazioni indirizzate ai Soci, ed al Pubblico in generale, e, in particolare, ai fini della formazione del Bilancio, delle relazioni trimestrali, dovrà essere seguito il seguente procedimento:

- I) il Responsabile Finanza, Amministrazione e Controllo è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante:
 - la veridicità, correttezza, precisione, e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio o nei documenti contabili sopra indicati, e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla Società stessa;
 - l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni ed i dati raccolti contengono elementi incompleti o inesatti;
 - la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
 - il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.
- II) la dichiarazione di cui alla lettera I) deve essere trasmessa in copia all'OdV.

B.4.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE

Per la prevenzione dei reati di cui alla precedente lettera d), in attuazione del principio di comportamento enunciato al punto IV del precedente paragrafo B.3., le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure / protocolli aziendali.

Questi debbono prevedere:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

B.4.3. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Per la prevenzione dei reati di cui alla precedente lettera e), tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo,

nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifici protocolli/procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

Questi debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'OdV;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Logic.

B.4.4. ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA

Le attività soggette a vigilanza da parte delle pubbliche autorità devono essere svolte in base a specifici protocolli/procedure che attribuiscono specifiche responsabilità per:

- le segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- la trasmissione alle autorità di dati e documenti richiesti;
- i rapporti da tenere nel corso delle verifiche ispettive.

I principi su cui tali procedure trovano fondamento sono:

- qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- attendibilità delle comunicazioni che devono essere supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto;
- nel corso delle attività ispettive messa a disposizione con tempestività e completezza della documentazione richiesta e massima disponibilità e collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

Tutte le comunicazioni e l'informativa trasmessa alle autorità di vigilanza devono anche essere tenute a disposizione dell'OdV per le verifiche interne periodiche.

B.4.5. GESTIONE RAPPORTI CON LE SOCIETA' DI REVISIONE

Nella gestione di tali rapporti, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) identificazione del personale all'interno della funzione Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo preposto alla trasmissione della documentazione alla Società di Revisione;
- b) possibilità per il Responsabile della Società di Revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate; anche l'OdV può ravvisare la necessità di prendere contatto con la Società di Revisione per gli stessi motivi;
- c) divieto di attribuire alla Società di Revisione o ad altre Società appartenenti allo stesso Gruppo, incarichi di consulenza;
- d) preventiva informazione all'OdV in ordine ad ogni proposta di incarico alla Società di Revisione;
- e) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria per i 36 mesi successivi a:
 - o la scadenza del contratto tra Logic e la stessa Società di Revisione, ovvero;
 - o il termine del rapporto contrattuale tra il Dipendente e la Società di Revisione

B.5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto riguarda i reati societari sono i seguenti:

- a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio di Logic è certificato da una società di revisione, i compiti dell' OdV si limitano a:
 - ❖ monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - ❖ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
 - ❖ verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo; si ricorda inoltre quanto già richiamato al paragrafo B.4.5. lettera b) circa la possibilità dell'OdV di consultarsi con la Società di revisione per la verifica di situazioni di potenziale criticità in relazione ad ipotesi di reato.
- b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - ❖ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance;
 - ❖ verifiche periodiche sulle comunicazioni alle autorità di vigilanza;

- ❖ monitoraggio sull'efficacia delle verifiche atte a prevenire la commissione di reati;
- ❖ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE "C"

Reati di criminalità organizzata

C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO

Si tratta di un reato, o meglio, di una serie di reati racchiusi in una categoria (denominata “reati di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo”) che viene genericamente richiamata dal D.lg. 231/01 come categoria di reati presupposto.

L’ordinamento giuridico italiano contempla una molteplicità di reati concernenti il traffico e la detenzione di armi, ognuno dei quali trova collocazione, oltreché nel codice penale, nella singola legge speciale che regola la materia. Così, ad esempio, il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) reca quelle norme penali che riguardano la detenzione di armi sotto un profilo strettamente legato alla sicurezza pubblica. La Legge 497 del 1974 prevede invece altri reati, nell’ambito della prevenzione della criminalità diffusa, lo stesso fa la legge 155 del 2005 nel regolare la materia del contrasto al terrorismo.

Nondimeno accade con la L. 185 del 1990, che regola la materia della produzione e del commercio professionale degli armamenti in generale. Va da se che i reati in essa preveduti hanno attinenza con la sfera degli operatori professionali che producono o commerciano armamenti o parte di essi, e sono estranei alla prevenzione dei fenomeni di criminalità comune.

I reati previsti dalla L. 185 sono tre:

a) Art. 23: falsità nella documentazione prodotta al fine di ottenere l’autorizzazione

“Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 13 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l’autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto”.

b) Art. 24: inosservanza delle prescrizioni amministrative

“Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti”.

c) Art. 25: Mancanza dell’autorizzazione

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l’autorizzazione di cui all’articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all’articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni”;

La prima di queste tre fattispecie (art. 23) si pone come un reato autonomo, costituito principalmente da una dichiarazione falsa, finalizzata all’ottenimento di

un'autorizzazione che non sarebbe concedibile. E' pertanto evidente che si tratta di un reato che sarebbe commesso nell'interesse esclusivo della società. Sebbene la condotta tipica del reato non consista in una esportazione, e nemmeno in una detenzione (il che presupporrebbe l'esistenza di un oggetto materiale), è certamente una condotta preordinata ad una fabbricazione/detenzione/esportazione. Per tale ragione, e per motivi precauzionali, questo reato è ritenuto da LOGIC assimilato agli altri, e pertanto in relazione a tutte e tre le ipotesi di reato vengono adottate misure precauzionali.

Occorre però precisare quanto segue.

La L. 185 del 1990 ed il D. lg 231 del 2001 hanno presupposti e finalità diversi.

La L. 185 mira ad assoggettare ad autorizzazione governativa una categoria molto vasta di prodotti, che vengono definiti non già come "armi", ma come "materiali di armamento", e quindi con un concetto ben più vasto.

La definizione di "materiale di armamento" è la seguente:

*"1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia".
In tale ambito sono ricompresi anche i pezzi di ricambio, i materiali ad uso promiscuo civile/militare, le attività di manutenzione e/o lavorazioni comunque connesse al materiale di armamento"*

Viceversa il D. lg 231 del 2001, nell'elencare i reati presupposto, e quindi nel richiamo ai reati di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, detenzione, esportazione, restringe il campo della punibilità ai fatti relativi ad "armi da guerra o parti di esse". Ciò in quanto, come si è detto, le finalità del predetto Decreto sono diverse da quelle della L. 185: il primo è preposto ad arginare il fenomeno dei reati commessi dalle società, mediante una estensione della responsabilità penale (che normalmente è personale), mentre la seconda mira a tutelare i rapporti internazionali e la produzione di materiali anche solo potenzialmente offensivi.

Per questa ragione la commissione dei reati di cui agli artt. 23-24-25 della L. 185/1990 assumono rilevanza a fini 231 soltanto se ed in quanto abbiano quale oggetto la detenzione/esportazione/vendita/progettazione di materiale non soltanto "di armamento" (nella accezione sopra descritta), ma che possa in qualche modo costituire, di per se, "arma o parte di essa".

Il distinguo fra le due categorie avviene in base a criteri indicati dalla giurisprudenza sin dall'entrata in vigore della L. 185, ossia deve ritenersi che costituisca "arma o parte di essa" ogni componente fisico, hardware o software, il quale sia astrattamente destinato ad un uso esclusivamente militare.

Il fatto che un componente sia **astrattamente** utilizzabile anche per un uso civile, priva lo stesso di quella intrinseca finalità offensiva, connotazione questa cui si lega la definizione stessa di "arma".

Di conseguenza, a fini 231, è irrilevante l'identità civile o militare del committente, dovendosi qualificare il prodotto o il servizio di LOGIC in base ad una valutazione in **astratto**. Nel caso, ad esempio, della della trattativa o produzione o progettazione di un componente astrattamente destinabile ad uso sia civile che militare, per soddisfare una commessa proveniente da soggetto militare, dovrà essere scrupolosamente seguito l'iter previsto dalla L. 185, ma di per sé la

violazione della stessa, anche in caso di contestazione di reato, non sarebbe punibile ai sensi del D. lg. 231.

I soggetti destinatari sono pertanto tenuti a compiere detta valutazione, ed a seguire scrupolosamente i criteri e le procedure indicate nel successivo protocollo di prevenzione.

Al fine di indirizzare la valutazione, e di ridurre la discrezionalità dei soggetti destinatari, il Consiglio di Amministrazione di Logic adotterà due elenchi di prodotti tipicamente di sua produzione, riconducibili alle due categorie summenzionate (prodotti ad esclusiva destinazione militare ed a NON esclusiva destinazione militare).

PARTE SPECIALE "D"

Reati in materia di proprietà intellettuale, industria e commercio

D.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Si tratta di una serie di reati di recente introduzione nell'elenco 231. Fra questi si ritiene di menzionare quelli che maggiormente potrebbero verificarsi, tenuto conto della realtà aziendale di LOGIC:

a) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

Il reato sanziona “Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La disposizione assume particolare rilevanza soprattutto nell'ultima parte, quella che estende la punibilità di chi contraffà o altera titoli di proprietà intellettuale o industriale, nei confronti di coloro i quali fanno uso dei brevetti/disegni/modelli, ovviamente a scopo produttivo o commerciale.

Ciò impone di adoperare particolare rigore nella verifica della regolarità dei titoli di proprietà intellettuale in tutti quei casi in cui la progettazione o la produzione di un prodotto LOGIC avvenga sfruttando tecnologie non proprietarie, coperte da brevetto.

b) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516”.

La fattispecie tipica del reato in esame si verifica allorché vengono commercializzati prodotti, assemblati (come potrebbe essere per LOGIC) con componenti di produzione esterna resi irriconoscibili dalla alterazione/soppressione dei propri segni distintivi. La norma evidentemente tutela quelle situazioni in cui la riconoscibilità del componente è requisito essenziale per una corretta classificazione del prodotto finito, e risulterebbe menomato il diritto del cliente ad una corretta informazione. Inoltre, perché il reato sussista, occorre che vi sia correlazione fra l'alterazione del segno distintivo ed il nocumento all'industria nazionale.

c) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065”.

d) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Questa norma punisce chiunque “fa uso” nel proprio processo produttivo, di macchinari, materie semilavorate, beni o servizi costruiti (anche da altri soggetti) in violazione delle norme in materia di diritto d'autore, sempreché l'utilizzatore fosse in condizione di conoscere l'esistenza di quel diritto e della relativa usurpazione.

D.2. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E LA PROPRIETA' INTELLETTUALE

D.2.1 Soggetti interessati

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo i responsabili ed i dipendenti facenti capo alle funzioni progettazione, produzione, controllo qualità.

D.2.2 Modalità di accertamento della sussistenza di titoli di proprietà intellettuali in fase progettuale

Il responsabile della progettazione è tenuto a verificare costantemente che l'attività cui fa capo si svolga nel rispetto degli altrui titoli di tutela delle opere dell'ingegno, in particolare brevetti, modelli e disegni. In particolare deve adottare particolari cautele ogni qual volta il prodotto, hardware o software, sia suscettibile di essere realizzato mediante l'impiego di tecnologie non proprietarie, o di know how mutuato da fonti esterne, per verificare se possano sussistere vincoli nell'utilizzo.

Se dovesse avere dubbi in merito, è tenuto a segnalarlo alla direzione di LOGIC affinché vengano richieste le opportune verifiche, anche mediante consulenze o ricerche presso gli archivi pubblici.

D.2.3 Modalità di verifica del rispetto di titoli di proprietà intellettuali da parte della funzione PRODUZIONE

Il direttore di produzione, nell'ambito del controllo delle attività, è tenuto a verificare che:

- a) Nel corso della produzione siano adoperati materiali, anche di consumo, semilavorati, componenti, solventi, vernici, che rispettino le norme a tutela della proprietà industriale;
- b) Vengano impiegati componenti e semilavorati privi di marchi o segni distintivi, e che, nel caso di impiego di beni o componenti marchiati o con segni distintivi, questi risultino conformi alle condizioni di acquisto/vendita e che non risultino mendaci;
- c) Che nessun marchio venga rimosso o alterato, in particolare con riferimento alle parti "a vista", se non in presenza di apposita autorizzazione da parte dell'avente diritto;

D.2.4 Modalità di verifica del rispetto di titoli di proprietà intellettuali in fase di controllo della QUALITA'

Il responsabile del controllo qualità è tenuto, qualora riscontrasse dubbi in merito alla indebita utilizzazione di opere dell'ingegno, di marchi o brevetti o alla mendacità di talune caratteristiche dei prodotti, a richiedere chiarimenti per iscritto al corrispondente responsabile di funzione. Nel caso in cui i dubbi permanessero è tenuto a dare segnalazione all'Organismo di vigilanza

PARTE SPECIALE "E"

Reati Informatici

E.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI

a) falso del documento informatico (art. 491 bis c.p.);

Il reato sanziona determinati comportamenti, mediante un richiamo alla categoria generale dei reati di falso: “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, Falsità materiale commessa dal privato, Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, Falsità in registri e notificazioni, Falsità in scrittura privata, Falsità in foglio firmato in bianco, Altre falsità in foglio firmato in bianco, Uso di atto falso, Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”

E' opportuno rilevare che per la sussistenza del reato informatico di cui trattasi è necessario che il documento informatico stesso sia destinato ad avere efficacia probatoria: ciò avviene, ad esempio, in tutti i casi in cui viene autocertificata o attestata una determinata realtà fattuale, nei confronti non soltanto delle pubbliche amministrazioni ma anche dei privati. Resterebbero esclusi pertanto dalla portata della norma tutti i documenti con finalità pubblicitarie, commerciali, propagandistiche o meramente informative.

E.2. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI REATI DI FALSO INFORMATICO

E.2.1 Soggetti interessati

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i membri degli organismi di controllo di LOGIC.

E.2.2 Prevenzione del reato

Ogni qualvolta si renda necessaria la predisposizione di un documento informatico, a prescindere dal fatto che questo sia o meno destinato al successivo inoltrare a terzi, il soggetto che ne cura la realizzazione è tenuto:

- a) Nel caso il documento sia una semplice riproduzione di altro documento cartaceo, a verificare la genuinità a monte del documento cartaceo, onde evitare di traslare i vizi del secondo nel primo;
- b) A non alterare in nessuna parte la scansione, né fisicamente né mediante software;

- c) Nel caso in cui il documento venga trascritto manualmente, a riportare fedelmente il contenuto del documento senza alcuna omissione;

Chiunque, all'interno o all'esterno di LOGIC, dovesse riscontrare anomalie in relazione ad un documento informatico, nutrire dubbi sulla sottoscrizione o sulla provenienza del documento, è tenuto a segnalarlo all'Organismo di vigilanza.

PARTE SPECIALE "F"

Reati contro l'incolumità personale

F.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

Elemento costitutivo di questo reato è, oltre ovviamente alla morte di un uomo, l'accompagnarsi dell'elemento psicologico della colpa. Tale è considerata oggettivamente la condizione di chi fa od omette qualcosa che sarebbe determinante nel cagionare l'evento morte. Come negli altri casi è necessario che non soltanto vi sia colpa, ma che sia riscontrabile un vantaggio economicamente apprezzabile per la società.

I casi in cui questo elemento si realizza sono perlopiù circoscritti alle ipotesi di condotte omissive, essendo difficile che una condotta attivamente determinante la morte, pur colposa, possa essere associata ad intento speculativo.

Il caso che tipicamente può realizzarsi è l'evento morte determinato da inosservanza o mancata adozione di norme antinfortunistiche motivate da criteri economici di taglio alla spesa. Esso può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell'ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti.

E' importante sottolineare che l'inosservanza delle norme antinfortunistiche costituisce solo una delle ipotesi di consumazione del reato, nei cui confronti si pone come un'aggravante, ma è pur sempre possibile che tale reato si verifichi anche in caso di perfetta osservanza delle stesse. Pertanto l'implementazione della normativa antinfortunistica non costituisce, di per sé un'esimente, pur restando, oltre ad un obbligo previsto dalla legge, una irrinunciabile estrinsecazione dell'esigenza di sicurezza nei luoghi di lavoro.

b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

Il reato è caratterizzato dagli stessi elementi del precedente, pur con minore offensività, ed è presidio del medesimo interesse giuridico, ossia la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica. Il codice penale classifica le lesioni in semplici, gravi e gravissime: ai fini del presente modello tuttavia detta classificazione non assume alcun rilievo; solo la pena è variabile in funzione di essa, sebbene i criteri di applicazione della legge siano identici, come del resto le esigenze di prevenzione.

F.2. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' PERSONALE

F.2.1 Principi generali

LOGIC riconosce la vita e l'incolumità personale quale valore primario e irrinunciabile, prevalente su tutti gli altri. Per tale ragione la politica di LOGIC in materia di prevenzione agli infortuni e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro si ispira

al criterio della massima efficienza, va oltre gli obblighi imposti dalla legge e costituisce una voce di bilancio insuscettibile di essere ridotta.

Ogni singolo dipendente ha diritto di pretendere, per rispetto verso sé stesso e verso gli altri, e obbligo di osservare, la scrupolosa osservanza delle norme vigenti, delle procedure aziendali in materia di sicurezza. La direzione degli organi amministrativi hanno l'onere di indirizzare il responsabile della sicurezza verso i necessari aggiornamenti, di supportarlo economicamente e di incentivare ogni misura di prevenzione che sarà ritenuta utile.

F.2.2 Articolazione dei presidi antinfortunistici

a) Valutazione dei rischi

Al fine di indirizzare l'attività di prevenzione degli infortuni è prevista la redazione di un documento di relazione, da parte di un centro all'uopo autorizzato, circa:

- la valutazione dei rischi per la salute in generale;
- la valutazione dei rischi specifici del settore produzione (rischio chimico);
- la valutazione del rischio cancerogeno per i lavoratori impiegati nella procedura di cromatazione (data dalla presenza di cromo esavalente);
- la valutazione del rischio rumore e vibrazione per il settore meccanico;
- la valutazione del rischio stress correlato quale conseguenza del tipo di lavoro effettuato;

Il predetto documento deve essere tenuto a disposizione delle autorità sanitarie preposte al controllo e deve essere aggiornato in conseguenza del variare dei rischi connessi alle attività produttive ed alle mansioni dei lavoratori in generale.

b) Registro degli esposti

I lavoratori adibiti a particolari mansioni che rientrino fra quelle contemplate dal documento di valutazione di rischio devono essere registrati nel registro degli esposti, al fine di consentire l'espletamento delle opportune visite periodiche previste dal piano sanitario di cui al punto successivo.

Il registro deve essere tenuto in maniera chiara e puntigliosa, a disposizione delle autorità preposte al controllo.

c) Piano sanitario

Il "Piano Sanitario" deve essere elaborato da un medico del lavoro autorizzato. E' previsto che tale medico debba operare in regime convenzionale con LOGIC, al fine di rendere agevoli le visite ed i trattamenti sanitari per i lavoratori.

Il piano sanitario deve prevedere regole di comportamento quali:

- Previsione di visita oculistica periodica per i lavoratori viedoterminalisti in funzione dell'età e dello stato della vista con

- frequenza non superiore a 5 anni;
- Previsione di visita medica periodica per i lavoratori esposti al rischio chimico con frequenza non superiore ad 1 anno;
 - Previsione, per gli stessi, della effettuazione periodica di esami di laboratorio (sangue ed urine);
 - Previsione, per i lavoratori esposti a rischio rumore e vibrazione, di visita audiometrica periodica con frequenza non superiore ad 1 anno;

d) Individuazione del Responsabile aziendale dei Servizi di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.)

Sulla base delle specifiche competenze di ciascuno, LOGIC individua fra i suoi dirigenti ed impiegati, un Responsabile aziendale dei Servizi di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.), così come previsto dalla Legge n. 81/2008, al quale competono tutti gli oneri previsti dalla citata Legge, ed in particolare quello di sovrintendere sull'osservanza delle norme di cui al presente capo e quello di promuovere e curare l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Inoltre egli è tenuto a convocare ogni anno una riunione cui debbono partecipare il medico del lavoro di cui al precedente punto e le rappresentanze dei lavoratori interessate alla sicurezza sul luogo di lavoro. Dell'incontro dovrà essere redatto verbale, che dovrà essere trasmesso all'Organismo di Vigilanza.

e) Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)

Il Responsabile aziendale dei Servizi di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) ha inoltre l'obbligo di vigilare sul corretto impiego delle attrezzature antinfortunistiche "D.P.I.", dispositivi di protezione individuale (quali guanti, cuffie, camici, tute, occhiali, scarpe ecc.), nonché di segnalare alla direzione di LOGIC l'eventuale necessità di implementare/sostituire/aggiornare le dette attrezzature.

PARTE SPECIALE "G"

Reati ambientali

G.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Si tratta di fattispecie previste ed introdotte dal Decreto Legislativo 121 del 2011, in recepimento della Direttiva comunitaria 2008/99/CE. I reati che possono riguardare la sfera di operatività di LOGIC sono:

a) Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. lg. 152/2006);

La norma punisce “Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione” ed inoltre “Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti”.

b) Inquinamento del suolo, sottosuolo o acque superficiali (art. 257 D. lg. 152/2006);

c) Traffico illecito di rifiuti (art. 256 D. lg. 152/2006);

d) emissioni pericolose (art. 279 D. lg. 152/2006);

e) attività legate alla gestione di sostanze pericolose (art. 3 comma 7 L. 549/93);

G.2. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI

G.2.1 Principi generali

L'attività produttiva di LOGIC è classificata a basso impatto ambientale. Essa non contempla la possibilità di emissioni pericolose, né alcuna gestione di sostanze pericolose. Le uniche sostanze pericolose utilizzate nel processo produttivo sono costituite da solventi, acidi e cromo esavalente, i quali tuttavia vengono utilizzati in quantità minime, che non assumono pertanto rilevanza sotto il profilo del rischio ambientale. Ciononostante i vapori ed i fumi derivanti dalla verniciatura, dalla saldatura, e dagli altri processi produttivi, devono essere autorizzati sia dall'autorità provinciale che regionale.

L'attività di prevenzione si concentra, quindi, sostanzialmente sulla gestione dei rifiuti di produzione.

Tali sono da considerarsi i residui della verniciatura, l'acqua e l'olio proveniente da macchine a controllo numerico, componenti elettronici, etc. Essi debbono essere smaltiti in conformità alle leggi dello Stato, mediante l'impiego di ditte specializzate ed autorizzate dalla Regione Lombardia al ritiro, trasporto e relativo smaltimento. La scelta di dette imprese deve avvenire secondo criteri di professionalità.

In nessun caso può procedersi, da parte di chiunque, allo smaltimento di qualsiasi rifiuto in economia.

Ai fini del presente modello debbono essere considerati rifiuti anche gli sfridi metallici delle lavorazioni meccaniche, sebbene non siano destinati

allo smaltimento ma ad essere cedute ad imprese esterne in ragione del valore economico. Anche in questo caso le imprese debbono rivestire gli stessi requisiti, e devono essere individuate in base ai medesimi parametri, di quelle incaricate dello smaltimento.

G.2.2 Attività di trasporto e gestione

Le imprese di cui al punto precedente, incaricate dello smaltimento di rifiuti o del trasporto degli sfridi metallici, nonché le imprese adibite al trasporto dei materiali (anche solo potenzialmente) pericolosi, i fornitori delle materie prime utilizzate per le lavorazioni meccaniche, debbono attenersi alla seguente procedura.

Ogni movimentazione, sia essa in entrata o in uscita, deve essere registrata in apposito registro di carico e scarico, che deve essere tenuto con precisione assoluta, e deve essere periodicamente vidimato e bollato dall'Amministrazione finanziaria.

A partire dal 2013 l'attuale registro cartaceo dovrà essere sostituito con l'utilizzo della procedura prevista dal Ministero dell'Ambiente denominata Sistema "SISTRI".

PARTE SPECIALE "H"

Reati contro il patrimonio

H.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI

a) Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Questo reato si realizza quando il denaro o le cose provengono dalla commissione di un precedente qualsiasi delitto che costituisce il presupposto della ricettazione.

È altresì necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può anche non essere di carattere patrimoniale. Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto in parola, deve agire con dolo, ossia essere a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte. Un ulteriore elemento della fattispecie è la ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere, o di far raggiungere a terzi, un profitto dal reato. Valgono ovviamente le regole di applicabilità del D.Lg. 231/01, pertanto il profitto potrebbe validamente essere conseguito nell'interesse dell'azienda.

b) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza allorché un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Anche in questo caso è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo che ne costituisce il presupposto. La condotta della "sostituzione" del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'"occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità mediante il rimpiazzo degli stessi. Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. Non è importante che il reo conosca esattamente lo specifico reato commesso dal soggetto erogante, essendo sufficiente la consapevolezza che qualsiasi reato possa essere stato commesso. L'ulteriore condotta punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità. Sotto il profilo dell'elemento intenzionale, è richiesto il dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, cui si unisce la

volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto.

La provenienza geografica del denaro o dei beni è irrilevante, così come l'identità del soggetto erogante: nel caso fosse soggetto istituzionale, (es. autorità governativa straniera) ciò di per sé non varrebbe ad escludere la rilevanza penale, costituendo semmai un semplice elemento utile per valutare il corretto o meno affidamento sul soggetto erogante.

Si tenga presente infine che il reato da cui il denaro dovrebbe provenire, quando fosse commesso all'estero, dovrà essere considerato tale soltanto se il fatto costituisce reato secondo la legge italiana.

b) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Esso costituisce una fattispecie particolare di riciclaggio: in questo caso è sufficiente il rimpiego del capitale in attività economica, prescindendo dall'essere state compiute operazioni finalizzate ad occultarne la provenienza.

H.2. PROTOCOLLO DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO

H.2.1 Principi generali

Occorre osservare preliminarmente che il contesto operativo di LOGIC permette di individuare il maggiore rischio di commissione di reati contro il patrimonio nelle operazioni di pagamento da parte dei clienti.

La normativa vigente in materia di contrasto al riciclaggio è costituita principalmente dalla L. 197/1991 e successive modificazioni, e dal D.lg 231/2007. La normativa prevede, oltre alla limitazione nell'uso dei contanti e dei titoli al portatore, una serie di obblighi di verifica e monitoraggio della clientela.

LOGIC, non essendo un soggetto abilitato alla erogazione di servizi finanziari, non è soggetto ai rigorosi obblighi di verifica e registrazione della clientela prevista dal D.lg. 231/07.

Di conseguenza a ciò non è soggetto imputabile per i reati previsti nel corpo del decreto stesso, e la verifica della clientela dovrà essere fatta secondo l'ordinaria diligenza degli operatori commerciali non operanti nel settore finanziario.

Deve però osservarsi che il citato decreto, sebbene non trovino applicazione gli specifici obblighi ed adempimenti che esso contempla, equipara di fatto la provenienza dei capitali da delitto ai capitali provenienti da soggetti finanziatori del terrorismo.

In sostanza, per la natura del contesto produttivo e commerciale di LOGIC, in considerazione anche della delicatezza del settore merceologico, per ragioni

precauzionali, LOGIC intende porre in essere adeguati controlli per accertare che fra i suoi clienti non vi siano soggetti finanziatori del terrorismo.

H.2.2 Modalità e prescrizioni per la verifica della clientela

LOGIC adotta tutte le cautele necessarie a scongiurare il rischio di possibili compromissioni con soggetti finanziatori del terrorismo.

Se è vero che detto rischio dovrebbe essere già annullato dalla preventiva azione di verifica e di autorizzazione dell'autorità governativa italiana, mediante le procedure previste dalla L. 185/90, ugualmente dovranno rispettarsi i seguenti dettami:

a) Verifica della corrispondenza tra soggetto committente e soggetto pagante

Ogniqualevolta deve essere ricevuto un pagamento per prodotti o servizi forniti, il personale di LOGIC addetto all'amministrazione, o comunque quello che effettivamente abbia intrattenuto i rapporti economici, deve, prima che il pagamento sia disposto, identificare con certezza l'istituto di credito che erogherà il denaro, nonché l'identità del soggetto disponente intestatario del conto. E' vietato per tutti i dipendenti prendere accordi con clienti in ordine alla ricezione di pagamenti provenienti da conti correnti intestati a soggetti estranei al committente.

Tale procedura non si deve applicare qualora il cliente sia una Pubblica Amministrazione di un paese NATO.

b) Verifica della provenienza dei pagamenti

Ogni volta in cui viene ricevuto un pagamento mediante bonifico, il personale che riscontra l'operazione deve immediatamente verificare la corrispondenza dell'identità del soggetto che lo ha disposto con l'identità del soggetto committente. Nel caso vi sia autorizzazione ex L. 185/90 deve altresì essere verificata la corrispondenza con il soggetto nei cui confronti la fornitura è autorizzata.

In caso di difformità deve essere data immediata segnalazione all'Odv ed il pagamento deve essere respinto.